



DELIBERAZIONE N° 202300269

SEDUTA DEL 05/05/2023

Ufficio per la Protezione Civile
16BI

STRUTTURA PROPONENTE

OGGETTO

ACCORDO QUADRO TRA UFFICIO PER LA PROTEZIONE CIVILE DELLA REGIONE BASILICATA E CENTRO SERVIZI AL VOLONTARIATO DI BASILICATA PER ATTIVITÀ DI INTERESSE COMUNE IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE

Relatore **PRESIDENTE**

La Giunta, riunitasi il giorno 05/05/2023 alle ore 12:30 nella sede dell'Ente,

Presente Assente

			Presente	Assente
1.	Bardi Vito	Presidente	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
2.	Fanelli Francesco	Vice Presidente	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
3.	Galella Alessandro	Assessore	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
4.	Merra Donatella	Assessore	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
5.	Latronico Cosimo	Assessore	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
6.			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Segretario: **Michele Busciolano**

ha deciso in merito all'argomento in oggetto, secondo quanto riportato nelle pagine successive.

Visto del Direttore Generale

IL DIRETTORE GENERALE **Michele Busciolano**

Ufficio Ragioneria Generale e Fiscalità Regionale

PRENOTAZIONE IMPEGNI

Num. Preimpegno	Bilancio	Missione.Programma.Titolo.Macroaggr.	Capitolo	Importo Euro

IMPEGNI

Num. Impegno	Bilancio	Missione.Programma Titolo.Macroaggr.	Capitolo	Importo Euro	Atto	Num. Prenotazione	Anno

IL DIRIGENTE

Allegati N° 1

Atto soggetto a pubblicazione integrale integrale senza allegati per oggetto per oggetto e dispositivo sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata

VISTA la legge regionale 02 marzo 1996, n. 12 e s.m.i. recante “Riforma dell’organizzazione amministrativa regionale”;

VISTA la D.G.R. n. 11/1998 con la quale sono stati individuati gli atti rientranti in via generale nelle competenze della Giunta Regionale;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni”;

VISTA la L.R. n. 34 del 06.09.2001, ad oggetto “*Nuovo ordinamento contabile della Regione Basilicata*”

VISTA la legge regionale 25 ottobre 2010, n. 31 recante: “Disposizioni di adeguamento della normativa regionale al decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 – Modifica art. 73 della Legge Regionale 30 dicembre 2009, n. 42 – Modifiche della Legge Regionale 9 febbraio 2001, n. 7 – Modifica art. 10 Legge Regionale 2 febbraio 1998, n. 8 e s.m.i.”;

VISTO il D.Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42” come modificato dal D.Lgs. n. 126/2014;

VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 e ss.mm.ii., recante “Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 (P.I.A.O.) – Approvazione ai sensi dell’art. 6 del Decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, in Legge 6 agosto 2021, n. 113 come modificato con Legge 24 febbraio 2023, n. 14 art. 11-bis.;

VISTO lo Statuto della Regione Basilicata, approvato con la Legge Statutaria regionale 17 novembre 2016, n. 1, modificato e integrato con la Legge Statutaria regionale 18 luglio 2018, n. 1;

VISTA la legge regionale 30 dicembre 2019, n. 29 recante “Riordino degli uffici della Presidenza e della Giunta regionale e disciplina dei controlli interni”;

VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 164 del 24 ottobre 2020 “Decreto di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Presidente della Giunta regionale” e s.m.i.;

VISTA la D.G.R. n. 775 del 06.10.2021 ad oggetto “Art. 3 Regolamento 10 febbraio 2021 n. 1. Conferimento incarichi di Direzione Generale”;

VISTA la D.G.R. del 12 novembre 2021, n. 906, “Dirigenti regionali a tempo indeterminato. Conferimento incarichi”;

VISTO il regolamento regionale 10 febbraio 2021, n. 1 recante “Ordinamento amministrativo della Giunta regionale della Basilicata” e s.m.i.;

VISTA la DGR n. 750 del 06 ottobre 2021, recante “Modifiche parziali alla DGR n. 219/2021. Riapprovazione del documento recante l’organizzazione delle Strutture amministrative della Giunta regionale”;

VISTA la DGR n. 179 del 8 aprile 2022 recante “Regolamento interno della Giunta regionale della Basilicata – Approvazione”, pubblicata sul BUR n. 18 del 16 aprile 2022;

VISTO il regolamento regionale 5 maggio 2022, n. 1 “Controlli interni di regolarità amministrativa”, pubblicato sul bollettino ufficiale regionale n. 20 del 6 maggio 2022

VISTA la D.G.R. n. 214 del 14 aprile 2023, recante “Approvazione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza della Giunta regionale, di transizione al Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), ex art. 6 del Decreto Legge n. 80/2022”;

RICHIAMATI il D.P.G.R. n. 73328/11A1 del 30 aprile 2019 e il D.P.G.R. n. 79904/11A1 del 10 maggio 2019, recanti una prima organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Presidente della Giunta regionale, nonché le DD.G.R. n. 275/2019 e n. 420/2019 di presa d’atto e di ridefinizione di alcune strutture organizzative;

VISTA la Legge Regionale 17 agosto 1998, n. 25 - Disciplina delle attività e degli interventi regionali in materia di protezione civile - Abrogazione L.R. 19.12.1994, n. 46, ed in particolare l’art. 17 – Programmi e corsi di informazione, formazione e aggiornamento professionale in materia di prevenzione dei rischi;

VISTI

- il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, denominato “Codice del Terzo Settore”, che riconosce il valore e la funzione sociale degli Enti del Terzo Settore, dell’associazionismo liberamente costituito e delle sue molteplici attività come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, e favorisce il suo apporto originale al conseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province Autonome e gli Enti locali. Ed in particolare.
 - L’art. 61, che, tra l’altro, stabilisce che possono essere accreditati come centri di servizio per il volontariato, di seguito CSV, gli enti costituiti in forma di associazione riconosciuta del Terzo settore da organizzazioni di volontariato e da altri enti del Terzo settore;
 - L’art. 63, che, tra l’altro, stabilisce che i CSV possono svolgere attività varie riconducibili alle seguenti tipologie di servizi:
 - a) servizi di promozione, orientamento e animazione territoriale, finalizzati a dare visibilità ai valori del volontariato e all’impatto sociale dell’azione volontaria nella comunità locale, a promuovere la crescita della cultura della solidarietà e della cittadinanza attiva in particolare tra i giovani e nelle scuole, istituti di istruzione, di formazione ed università, facilitando l’incontro degli enti di Terzo settore con i cittadini interessati a svolgere attività di volontariato, nonché con gli enti di natura pubblica e privata interessati a promuovere il volontariato;
 - b) servizi di formazione, finalizzati a qualificare i volontari o coloro che aspirino ad esserlo, acquisendo maggiore consapevolezza dell’identità e del ruolo del volontario e maggiori competenze trasversali, progettuali, organizzative a fronte dei bisogni della propria organizzazione e della comunità di riferimento;
 - c) servizi di consulenza, assistenza qualificata ed accompagnamento, finalizzati a rafforzare competenze e tutele dei volontari negli ambiti giuridico, fiscale, assicurativo, del lavoro, progettuale, gestionale, organizzativo, della rendicontazione economico-sociale, della ricerca fondi, dell’accesso al credito, nonché strumenti per il riconoscimento e la valorizzazione delle competenze acquisite dai volontari medesimi;
 - d) servizi di informazione e comunicazione, finalizzati a incrementare la qualità e la quantità di informazioni utili al volontariato, a supportare la promozione delle iniziative di volontariato, a sostenere il lavoro di rete degli enti del Terzo settore tra loro e con gli altri soggetti della comunità locale per la cura dei beni comuni, ad accreditare il volontariato come interlocutore autorevole e competente;
 - e) servizi di ricerca e documentazione, finalizzati a mettere a disposizione banche dati e conoscenze sul mondo del volontariato e del Terzo settore in ambito nazionale, comunitario e internazionale;
 - f) servizi di supporto tecnico-logistico, finalizzati a facilitare o promuovere l’operatività dei volontari, attraverso la messa a disposizione temporanea di spazi, strumenti ed attrezzature.
- il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, denominato “Codice della Protezione Civile” ed in particolare:
 - l’art. 31, comma 1, il quale prevede che il Servizio nazionale promuove iniziative volte ad accrescere la resilienza delle comunità, favorendo la partecipazione dei cittadini, singoli e associati, anche mediante formazioni di natura professionale, alla pianificazione di protezione civile, come disciplinata dall’articolo 18, e la diffusione della conoscenza e della cultura di protezione civile;
 - l’art. 32 del citato decreto legislativo, che stabilisce che:
 - il volontario di protezione civile è colui che, per sua libera scelta, svolge l’attività di volontariato in favore della comunità e del bene comune, nell’ambito delle attività di protezione civile, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per acquisire, all’interno delle organizzazioni o delle altre forme di volontariato organizzato di cui al Capo V del Codice, la formazione e la preparazione necessaria per concorrere alla promozione di efficaci risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà (comma 1);
 - il Servizio nazionale della protezione civile promuove la più ampia partecipazione del volontariato organizzato alle attività di protezione civile di cui all’articolo 2, riconoscendone il valore e la funzione sociale ai fini dell’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà di cui all’articolo 2, secondo comma, della Costituzione (comma 2);
 - la partecipazione del volontariato al Servizio nazionale si realizza mediante enti del Terzo settore, che svolgono l’attività di protezione civile, nonché mediante altre forme di volontariato organizzato appositamente costituite, per il perseguimento, senza scopo di lucro, delle finalità

civiche, solidaristiche e di utilità sociale concorrenti all'esercizio della funzione di protezione civile (comma 3);

CONSIDERATO Che il CSV Basilicata:

- è un'associazione riconosciuta che, dal 2002, gestisce il Centro di servizio al volontariato della Basilicata;
- la sua base associativa è composta 70 organizzazioni di cui 57 O.d.V. (Organizzazioni di volontariato) e 13 A.P.S. (Associazioni di promozione sociale);
- è riconosciuto come Ente del Terzo Settore;
- è accreditato all'Albo Nazionale dei Centri di Servizio al volontariato ai sensi del D.Lgs 117/2017 art. 101 comma 6.

RITENUTO pertanto, per quanto argomentato, di dover conferire, attraverso la sottoscrizione di apposito accordo quadro, carattere di sistematicità alla collaborazione tra l'ufficio Protezione Civile e il CSV Basilicata al fine di realizzare azioni formative a favore delle organizzazioni di volontariato di protezione civile che collaborano con la Regione in occasione della campagna antincendio boschivo e di altri eventi calamitosi;

VISTO lo schema di accordo quadro tra l'Ufficio per la Protezione Civile della Regione Basilicata e il Centro Servizi al volontariato di Basilicata per attività di interesse comune in materia di protezione civile allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale (Allegato A);

TENUTO CONTO che nell'ambito del citato decreto legislativo n. 117 del 2017 sono previsti strumenti idonei ad attuare i principi di sussidiarietà e cooperazione con la rete del volontariato e che nelle attività oggetto del presente accordo il centro servizio per il volontariato di Basilicata svolge compiti strumentali a favore delle associazioni di volontariato in termini di unicità

CONSIDERATO inoltre che:

- il piano annuale di formazione predisposto dall'Ufficio per la Protezione Civile in attuazione dell'accordo quadro di che trattasi conterrà l'analisi dei costi a carico dell'Amministrazione;
- I costi di cui al punto precedente saranno declinati come costi diretti e spese generali, queste ultime per un max di € 10.000 non costituiscono sovvenzioni, né aiuti ma mero rimborso spese.

DELIBERA

per quanto su esposto che qui s'intende integralmente assunto

1. di approvare l'allegato schema di accordo quadro tra l'Ufficio per la Protezione Civile della Regione Basilicata e il Centro Servizi al volontariato di Basilicata per attività di interesse comune in materia di protezione civile parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione;
2. di autorizzare il dirigente dell'ufficio per la Protezione Civile alla sottoscrizione del presente accordo quadro;
3. di dare mandato al dirigente dell'ufficio per la Protezione Civile di porre in essere tutti gli adempimenti conseguenti alla presente deliberazione.

L'ISTRUTTORE **Michelangelo Morrone**

IL RESPONSABILE P.O. **Guido Loperte**

IL DIRIGENTE **Giovanni Di Bello**

LA PRESENTE DELIBERAZIONE È FIRMATA CON FIRMA DIGITALE QUALIFICATA. TUTTI GLI ATTI AI QUALI È FATTO RIFERIMENTO NELLA PREMESSA E NEL DISPOSITIVO DELLA DELIBERAZIONE SONO DEPOSITATI PRESSO LA STRUTTURA PROPONENTE, CHE NE CURERÀ LA CONSERVAZIONE NEI TERMINI DI LEGGE.

Del che è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO **Michele Busciolano**

IL PRESIDENTE

Vito Bardi

Si attesta che copia in formato digitale viene trasmessa al Consiglio Regionale tramite pec dall'Ufficio Legislativo e della Segreteria della Giunta



REGIONE BASILICATA